

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Valutazione del rischio da esposizione ad amianto

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 248 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto			
(Art. 248 comma 2 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano tutte le disposizioni per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione			
(Art. 249 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha valutato i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare			
(Art. 249 comma 2 lettera a) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano la sorveglianza sanitaria, l'istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio e la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, nelle seguenti condizioni: brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili			
(Art. 249 comma 2 lettera b) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica la sorveglianza sanitaria, l'istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio e la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, nelle seguenti condizioni: rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice			
(Art. 249 comma 2 lettera c) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica la sorveglianza sanitaria, l'istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio e la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, nelle seguenti condizioni: incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato			
(Art. 249 comma 2 lettera d) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica la sorveglianza sanitaria, l'istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio e la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, nelle seguenti condizioni: sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale			
(Art. 249 comma 3 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto			
(Art. 250 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Prima dell'inizio dei lavori che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha presentato una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio			

<p>(Art. 250 comma 2 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: ubicazione del cantiere, tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto</p>			
<p>(Art. 250 comma 3 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha provveduto affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica</p>			
<p>(Art. 250 comma 4 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica</p>			

Misure di prevenzione e protezione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 251 comma 1 lettera a) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti è stato limitato al numero più basso possibile			
(Art. 251 comma 1 lettera b) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti utilizzano sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore sia non superiore ad un decimo del valore limite (fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore)			
(Art. 251 comma 1 lettera c) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, l'utilizzo dei DPI è intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo è preceduto da idonea decontaminazione			
(Art. 251 comma 1 lettera e) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, i processi lavorativi sono stati concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria			
(Art. 251 comma 1 lettera f) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono sottoposti a regolare pulizia e manutenzione			
(Art. 251 comma 1 lettera g) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stati stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi			
(Art. 251 comma 1 lettera h) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, i rifiuti sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti sono successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi			

Misure igieniche

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 252 comma 1 lettera a) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività sono chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; <u>oggetto del divieto di fumare</u>			
(Art. 252 comma 1 lettera b) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da <u>polvere di amianto</u>			
(Art. 252 comma 1 lettera c) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati <u>dispositivi di protezione individuale</u>			
(Art. 252 comma 1 lettera d) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché gli indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti <u>disposizioni</u>			
(Art. 252 comma 1 lettera e) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili			
(Art. 252 comma 1 lettera f) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi			
(Art. 252 comma 1 lettera g) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione			

Controllo dell'esposizione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 253 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato, in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi			
(Art. 253 comma 3 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I campionamenti per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti			
(Art. 253 comma 4 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il prelievo dei campioni è effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996			
(Art. 253 comma 5 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati ne il tempo			
(Art. 253 comma 7 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.			

Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 256 comma 2 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, ha predisposto un piano di lavoro			
(Art. 256 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152			
(Art. 256 comma 3 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno			
(Art. 256 comma 4 lettera a) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto			
(Art. 256 comma 4 lettera b) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale			
(Art. 256 comma 4 lettera c) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene informazioni sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto			
(Art. 256 comma 4 lettera d) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene informazioni su adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori			
(Art. 256 comma 4 lettera e) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene informazioni su adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali			
(Art. 256 comma 4 lettera g) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene informazioni sulla natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile			
(Art. 256 comma 4 lettera h), i), l) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, contiene informazioni sul luogo ove i lavori verranno effettuati; sulle tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare			
(Art. 256 comma 5 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Copia del piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo tale periodo l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività			
(Art. 256 comma 7 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha provveduto affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso al piano predisposto prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto			

Informazione e formazione dei lavoratori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 257 comma 1 lettera a) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni sui rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto			
(Art. 257 comma 1 lettera b) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni sulle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare			
(Art. 257 comma 1 lettera c) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni sulle modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale			
(Art. 257 comma 1 lettera d) e) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni sulle le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione e sull'esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale			
(Art. 257 comma 2 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate			
(Art. 258 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari			
(Art. 258 comma 2 lettere a) e b) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo e i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto			
(Art. 258 comma 2 lettere c) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il contenuto della formazione riguarda le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione			
(Art. 258 comma 2 lettere d) e) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il contenuto della formazione comprende le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione e la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie			
(Art. 258 comma 2 lettere f), g), h), i) Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il contenuto della formazione per i lavoratori esposti ad amianto comprende le procedure di emergenza; le procedure di decontaminazione; l'eliminazione dei rifiuti; la necessità della sorveglianza medica			

Sorveglianza sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 259 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro			
(Art. 259 comma 2 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti ad amianto, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente fornisce al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari			
(Art. 259 comma 3 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli accertamenti sanitari comprendono almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria			
(Art. 259 comma 4 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata. Ai fini della valutazione suddetta il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica			

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 260 comma 1 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, per i lavoratori esposti ad amianto, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore al valore limite e qualora si siano trovati nelle condizioni di una esposizione non prevedibile, li iscrive nel registro di esposizione e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL			
(Art. 260 comma 3 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore esposto ad amianto, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione			